

Codice A1701B

D.D. 10 novembre 2023, n. 953

**DGR n. 44-7215 del 12/07/2023. "Regolamento (UE) n. 2472/2022. Disposizioni per il 2023 per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese". Apertura bando n. 1/2023. Approvazione istruzioni operative.**



**ATTO DD 953/A1701B/2023**

**DEL 10/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** DGR n. 44-7215 del 12/07/2023. "Regolamento (UE) n. 2472/2022. Disposizioni per il 2023 per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese". Apertura bando n. 1/2023. Approvazione istruzioni operative.

Vista la DGR n. 44-7215 del 12/07/2023 con la quale sono state approvate le disposizioni, per il 2023, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, dando mandato alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, con DGR n. 44-7215 del 12/07/2023 "Regolamento (UE) n. 2472/2022. Disposizioni per il 2023 per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese".

Visto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che tale aiuto è stato comunicato alla Commissione europea, la quale ha registrato la notifica elettronica con il codice SANI SA.108833 del 27/07/2023.

Dato atto che la Direzione Agricoltura e Cibo ha provveduto alla registrazione del regime di aiuto "Risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese" sul registro SIAN aiuti di Stato, rilasciando il seguente SIAN CAR: 1010420.

Dato atto che con la deliberazione n. 44-7215 del 12/07/2023 la Giunta regionale ha destinato per il 2023, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, un importo di euro 270.000,00 iscritti in competenza sul capitolo di spesa n.

184165/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale finanziario per l'anno 2023.

Considerato che con la DD 743 del 05/09/2023 sono stati impegnati e liquidati ad ARPEA, per l'attuazione del programma in oggetto, fondi regionali per un importo complessivo di euro 270.000,00.

Ritenuto di attivare un primo bando per l'anno 2023 relativo alle disposizioni per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, di cui alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023 che ha approvato un contributo regionale massimo concedibile di € 270.000,00.

Richiamato che:

La legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

In base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

della convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

che con la determinazione dirigenziale n. 392 del 16 maggio 2022 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione il 31 maggio 2022 (nota ARPEA n. 5883 del 31 maggio 2022).

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "Fondo Cosman e zootecnia" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi "Intervento ZOOCT04" - L.R. 70/96 "Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi.

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative al primo bando per l'anno 2023 (di cui agli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, in favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, come previsto dalla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023.

Dato atto che i danni causati dalle predazioni da grandi carnivori di cui al presente bando non verranno risarciti in tutti i casi elencati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente"

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

#### *determina*

- di attivare il primo bando (bando n. 1/2023) per l'anno 2023 relativo a "Regolamento (UE) n. 2472/2022. Disposizioni per il 2023 per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese", di cui alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023;

- di approvare le istruzioni operative relative al presente bando per l'anno 2023 per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico previsti dalle disposizioni per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese di cui alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023;

- di approvare gli Allegati 1 e 2 quali parti integranti e sostanziali del presente bando, contenenti le condizioni e i requisiti per la presentazione delle domande di aiuto e la tabella degli indennizzi;

- di stabilire che, per l'attuazione del suddetto bando, viene previsto un contributo regionale fino ad un massimo di € 270.000,00;

- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_2\_DD\_bando\_predazione.pdf
2. Allegato\_1\_DD\_bando\_predazione.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO**

**Per tutte le specie:** l'attribuzione del valore economico di un capo sulla base delle tabelle di riferimento, viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante in sede di accertamento, e dalla documentazione presentata anche successivamente, a corredo dell'istanza di indennizzo.

E' onere dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, allegare alla domanda di indennizzo la documentazione relativa all'iscrizione al Libro Genealogico.

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e della relativa documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile per la categoria di appartenenza.

**BOVINI:**

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale BDN). Sono esclusi i vitelli non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

**OVI-CAPRINI:**

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per ovini e caprini meticci l'indennizzo è pari al valore per la medesima fascia di età riferito ai capi non iscritti a LG;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

**EQUIDI:**

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono anche essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina;
- per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza.

**TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI)**

Di seguito sono riportati i valori forfettari – avendo come riferimento le tabelle ISMEA – riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Piemonte, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

Relativamente alle specie per cui non sono disponibili voci di riferimento ISMEA o Camera di Commercio di Cuneo sono stati utilizzati i valori di cui alla D.G.R. n° 7-1303 del 13 aprile 2015 aggiornati secondo gli incrementi riscontrati nelle tabelle ISMEA 2022 rispetto alle medesime tabelle 2015.

TIPOLOGIA DI ANIMALE PREDATO	CATEGORIA	ISCRITTI L.G.	NON ISCRITTI L.G.
BOVINI DA LATTE, DUPLICE ATTITUDINE O METICCI	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 500,00	€ 400,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 650,00	€ 520,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 800,00	€ 640,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 1.250,00	€ 1.000,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 1.300,00	€ 1.040,00
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE E ALTRE RAZZE DA CARNE	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 1.150,00	€ 920,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 2.500,00	€ 2.000,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 1.700,00	€ 1.360,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
OVINI	Agnello/a (0 - 3 mesi)	€ 80,00	€ 65,00
	Agnello (3 - 6 mesi)	€ 110,00	€ 90,00
	Agnello (6 - 12 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Agnella (3 - 7 mesi)	€ 110,00	€ 88,00
	Pecora (oltre 7 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Ariete (12 - 24 mesi)	€ 225,00	€ 180,00
	Ariete (oltre 24 mesi)	€ 175,00	€ 140,00
CAPRINI	Capretto/a 0 – 3 mesi	€ 80,00	€ 65,00
	Capretto 3 – 12 mesi	€ 400,00	€ 320,00
	Capretta (3-7 mesi)	€ 280,00	€ 224,00
	Capra (oltre 7 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
	Becco (12-24 mesi)	€ 600,00	€ 480,00
	Becco (oltre 24 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
EQUINI	Puledri/e (0-6mesi)	€ 600,00	€ 500,00
	Puledri/e (6-12 mesi)	€ 1.500,00	€ 800,00
	Puledri/e (12 - 24 mesi)	€ 1.800,00	€ 1.000,00
	Puledri/e (24 - 36 mesi)	€ 2.500,00	€ 1.300,00
	Cavalla 3 – 10 anni	€ 3.300,00	€ 1.800,00
	Cavallo 3 – 10 anni	€ 7.000,00	€ 2.000,00
	Cavalla oltre 10 anni	€ 2.650,00	€ 1.450,00
	Cavallo oltre 10 anni	€ 5.600,00	€ 1.600,00
ASINI	Puledro/a (0-12 mesi)	€ 500,00	€ 250,00
	Puledro/a (12 - 24 mesi)	€ 700,00	€ 450,00
	Asino/a (oltre 24 mesi)	€ 1.000,00	€ 600,00
CERVI	Maschio superiore a 12 mesi	€ 275,00	
	Femmina superiore a 12 mesi	€ 165,00	
	Inferiore a 12 mesi	€ 110,00	
DAINI	Maschio superiore a 12 mesi	€ 165,00	
	Femmina superiore a 12 mesi	€ 88,00	
	Inferiore a 12 mesi	€ 66,00	

ALTRE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO	SUPERIORE A 12 MESI	€ 110,00
ALTRE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO	FINO A 12 MESI	€ 55,00
AVICUNICOLI	QUALSIASI ETA'	€ 10,00
API	FAMIGLIA DI API (10/12 TELAI)	€ 300,00
	NUCLEO DI API (5/6 TELAI)	€ 150,00

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, in qualità di Piccole e Medie imprese e Micro imprese (di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato 1 del Reg. UE 2022/2472 del 14.12.22 - ABER), iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023.

2) Allevatore: detentore dei capi al momento dell'evento predatorio riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento, rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; in caso di predazione in alpeggio, per allevatore si intende il detentore in alpe (colui che mette in atto almeno un sistema di difesa di cui alla D.G.R. n. 44-7215 del 12/07/2023).

3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)" alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo>, entro il **15 dicembre 2023**, per:

- l'indennizzo dei capi predati nel periodo **dal 01/01/2023 al 30/09/2023**.

4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.

Nel caso in cui l'ammontare richiesto alla chiusura del bando superi il valore della disponibilità finanziaria per il 2023 per l'attuazione del programma in oggetto, gli aiuti verranno corrisposti seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande fino ad esaurimento risorse.

5) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, dovranno presentare idonea certificazione del Veterinario ASL, che dovrà riportare le matricole dei capi morti/dispersi/feriti a seguito dell'evento predatorio. Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare documentazione attestante l'invio all'ASL, competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione (in fase di presentazione della domanda, allegare mail/PEC o altra documentazione attestante la richiesta di sopralluogo effettuata all'ASL entro i tempi e nei modi previsti dalla stessa), oltre che la documentazione relativa alla predazione (autocertificazione e rilievi fotografici). Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; il verbale, rilasciato dal Veterinario ASL, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale. Se al momento del sopralluogo, non è possibile l'identificazione simultanea delle matricole dei dispersi, queste ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni lavorativi all'ASL, ai fini dell'aggiornamento del verbale.

6) Indicazioni per la compilazione della domanda:

- in "allegati" è obbligatorio inserire il verbale di predazione ASL;
- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di un capo iscritto al libro genealogico, è obbligatorio l'inserimento in "allegati" del certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza;
- la compilazione del campo "matricola" è obbligatoria e per ogni intervento dovrà essere inserita una sola matricola di identificazione del capo interessato dall'evento predatorio (**digitando solo la parte numerica, escludendo il prefisso IT nella compilazione**); nel caso di capi predati privi di matricola occorrerà inserire il valore "0" nel campo e giustificare la mancanza della matricola in fase di trasmissione della domanda;
- nel campo "ulteriori informazioni" potrà essere indicata qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini dell'istruttoria;
- la specie e la categoria animale per cui si chiede l'indennizzo, dovrà coincidere con quanto riportato nel verbale di predazione ASL;
- in caso di richiesta di indennizzo di animale gravido, tale dichiarazione verrà sottoposta a verifica in fase di trasmissione della domanda attraverso l'anagrafe veterinaria regionale

(ARVET), sulla base di quanto riportato sul verbale di predazione ASL.

- 7) Il sistema, all'atto di trasmissione della domanda, sulla base di quanto previsto al precedente punto 6, effettuerà dei controlli che potranno essere giustificabili sulla base della gravità:
  - verifica che la matricola del capo predato sia presente in ARVET;
  - verifica che il detentore del capo, richiesto a risarcimento, coincida con il beneficiario che presenta la domanda;
  - verifica della congruenza tra la specie dichiarata a risarcimento e quella presente su ARVET;
  - verifica che lo stato di "capo gravido" sia stato registrato su ARVET;
  - verifica che lo stato di "capo ferito" sia stato registrato su ARVET;
  - verifica che lo stato di "capo morto/disperso" sia presente su ARVET/BDN.
- 8) Il beneficiario non può avvalersi di coperture assicurative per questa tipologia di danno e quindi non può aver ottenuto indennizzi per gli eventi predatori di cui alla certificazione del veterinario ASL allegata alla domanda.
- 9) Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
- 10) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui all'art 7 dell'allegato 1 alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). Sono considerati sistemi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, il ricovero notturno in stalla e la sorveglianza diretta; deve essere inoltre stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.
- 11) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100% del valore commerciale del capo morto o disperso a causa di predazione, facendo riferimento alla tabella, di cui all'Allegato 2 del presente atto.
- 12) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15% qualora l'animale sia gravido e tale circostanza sia stata riportata sul verbale dell'ASL.
- 13) E' riconosciuto l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti per le perdite di produzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 44-7215 del 12/07/2023 "Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto".
- 14) Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida ai fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio:
  - le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se, nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione (deve essere riportato il riferimento al numero di verbale e/o le matricole dei capi feriti).
- 15) I danni causati dalle predazioni da grandi carnivori di cui al presente bando non verranno risarciti:
  - qualora nel verbale di accertamento del veterinario la predazione da grande carnivoro (lupo/canide) risulti dubbia, esclusa o inverificabile;
  - nel caso di danni ai capi di bestiame che al momento dell'attacco del predatore non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui essa è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
  - nel caso di danni subiti a seguito della mancata messa in opera di almeno un sistema di prevenzione di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR 12/07/2023, n. 44-7215;
  - nel caso di danni non certificati dal veterinario ASL;

- nel caso in cui la documentazione attestante l'invio all'ASL, competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione non abbia dato seguito alle registrazioni su ARVET/BDN dell'evento predatorio;
- nel caso in cui i rimborsi per animali morti, feriti e dispersi a seguito dell'evento predatorio non siano stati indicati nel verbale di predazione ASL;
- nel caso di uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- nel caso di danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo 01/01/2023 – 30/09/2023;
- nel caso di capi dispersi la cui matricola identificativa non è stata integrata nel verbale di predazione ASL entro 30 giorni dall'evento predatorio (solamente per i casi in cui la matricola identificativa dei capi dispersi non è reperibile al momento del sopralluogo del Veterinario ASL);
- nel caso di aziende o soggetti ai quali la Regione Piemonte abbia richiesto - senza esito positivo - la restituzione di pagamenti erroneamente liquidati e non ancora restituiti in riferimento al bando 3/2021 "D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, in materia di procedimenti. Apertura bando n. 3/2021 - Indennizzi per le predazioni. Approvazione istruzioni operative.

16) Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata, sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo 01/01/2023 – 30/09/2023.

17) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

18) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche"; lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

19) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" che potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo *in situ*, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate nel verbale di predazione redatto dal veterinario dell'ASL competente per territorio. I controlli *in situ* dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria, il Settore A1710C produrrà l'elenco di liquidazione e approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione.

20) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento della seconda fase istruttoria.

21) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato, si fa riferimento DGR n. 44-7215 del 12/07/2023.